



# Comune di TORRI in Sabina

## Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049  
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012  
e-mail : [areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it](mailto:areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it) - PEC : [protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it](mailto:protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it)

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **149** del **25.09.2025**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. **2025/FESP-17** del **24.09.2025**  
a favore della Camera di Commercio Rieti - Viterbo  
spese chiusura mediazione proc. **35/M/2025** con mancato  
raggiungimento dell'accordo  
promossa dal Comune di TORRI in Sabina contro INWIT s.p.a.  
contratto Rep. **392/2014**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ..... con imputazione  
sull'intervento ..... del Bilancio .....  
Impegno .....

TORRI in Sabina, li 25.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. MARCHEGIANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n. .... del .....  
n. .... del .....

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li \_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la deliberazione di G.M. n. 57 del 14.07.2020, con la quale veniva conferito apposito incarico all'Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA per far valere le ragioni di questo ente nelle sedi competenti, stante l'inadeguatezza delle condizioni dettate arbitrariamente dalla soc. VODAFONE s.p.a. in ordine al contratto di locazione Rep. 392 del 28.07.2014 disciplinante la concessione di un'area comunale sita in loc. Montagnola individuata al FG. 11 mappale n. 14/parte utilizzata per la installazione di una stazione radio base per telefonia mobile denominata RI-0489P;
- atteso che la vertenza riguardante la soc. VODAFONE s.p.a. si è conclusa con un atto di transazione il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 23.12.2021;
- che l'atto di transazione veniva sottoscritto tra il Comune di TORRI in Sabina e la soc. VODAFONE s.p.a. in data 10.02.2022;
- che le clausole contenute in detto accordo venivano puntualmente rispettate dalla soc. VODAFONE s.p.a. mediante la corresponsione dei canoni arretrati (periodo marzo 2019 – novembre 2019) dell'importo complessivo di € 11.142,29;
- atteso che con detto accordo non venivano pregiudicate le azioni che il Comune di TORRI in Sabina (RI) ha avviato nei confronti della Soc. INWIT s.p.a., quale nuovo soggetto subentrato nella titolarità del contratto di locazione Rep. 392/2014 e che non intende rispettare le condizioni contrattuali ancora in essere;
- che non avendo avuto esito le proposte avanzate da questo ente nei confronti della soc. INWIT s.p.a. attraverso il proprio legale, Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA, con deliberazione di G.M. n. 58 del 27.12.2024 veniva autorizzato il Sindaco pro-tempore a far valere le ragioni dell'ente nelle sedi legali competenti stante l'inadeguatezza delle condizioni dettate arbitrariamente dalla soc. VODAFONE s.p.a. ed ora INWIT s.p.a. in ordine al contratto di locazione Rep. 392 del 28.07.2014;
- che con la predetta deliberazione veniva affidato l'incarico legale per la difesa e rappresentanza del Comune all'Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA;
- che prima di promuovere l'azione legale davanti al Tribunale di Rieti si è reso necessario avviare con la INWIT s.p.a. la mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 04.03.2010, n. 28;
- che a tal fine in data 21.03.2025 il Sindaco ha sottoscritto la domanda di mediazione presso l'Organismo di Mediazione iscritto al n. 72 dell'apposito registro insediato presso la Camera di Commercio Rieti Viterbo e nel contempo ha delegato l'Avv. Alberto COLABIANCHI a rappresentare il Comune di TORRI in Sabina presso detto Organismo;

- che in data 07.04.2025 si è tenuto il primo incontro presso la Camera di Commercio – sede di Rieti ove è insediato l’Organismo di Mediazione;

- che a seguire, presso detto Organismo di mediazione, si sono svolti altri quattro incontri e precisamente in data 07.04.2025 – 07.05.2025 – 09.06.2025 e 24.09.2025;

- che nell’ultimo incontro tenutosi in data 24.09.2025 il mediatore ha preso atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti ed ha disposto la chiusura dello stesso con esito negativo;

- che pertanto la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Rieti Viterbo ha rimesso la fattura n. 2025/FESP-17 del 24.09.2025 dell’importo di € 909,20 oltre € 200,02 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.109,22 riferita alle spese di chiusura della mediazione – Proc. 35/M/2025 con mancato raggiungimento dell’accordo;

- ritenuto pertanto di autorizzare la liquidazione di detta fattura,

### **DETERMINA**

1) - di liquidare in favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Rieti Viterbo, la fattura n. 2025/FESP-17 del 24.09.2025 dell’importo di € 909,20 oltre € 200,02 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.109,22 riferita alle spese di chiusura della mediazione con mancato raggiungimento dell’accordo nel Proc. 35/M/2025 avviato dal Comune di TORRI in Sabina, ai sensi del D.Lgs 04.03.2010, n. 28, nei confronti della Impresa Infrastrutture Wireless Italiane INWIT s.p.a. con sede in Largo Donegani, n. 2 – 20121 – MILANO (MI) – C.F. – p. I.V.A. 08936640963, al fine di ottenere il rilascio dell’area comunale per fine locazione, sita in loc. Montagnola (FG. 11 mappale n. 14/parte), ove è collocata una stazione radio base di telefonia mobile nonché il pagamento dell’importo dovuto sia a titolo di canoni scaduti che a titolo di indennità per occupazione abusiva;

2) - di far fronte alla spesa di € 1.109,22 con imputazione al cap. 5 del bilancio 2025 (impegno 81521);

3) - di dare atto che in relazione alla suindicata fattura, avente per oggetto cessione di beni e/o prestazioni di servizio, l’imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all’Erario da questo Ente ai sensi dell’art. 1 comma 629 – legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in materia di “*Split payment*”;

4) - la presente determinazione viene trasmessa all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

5) - di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
-(geom. RONCARA’ Luciano)

Visto : IL SINDACO

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato